Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 novembre 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 3 NOVEMBRE 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5% - Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella settima estrazione del 20 ottobre 1959. Parte seconda. Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(5588)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1959, n. 910.

Modificazione all'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, riguardante il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all'art. 3, comma secondo, allegato III, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, è sostituito dal seguente:

Tenente generale ispettore	N.	1
Maggiori generali ispettori	»	5
Colonnelli	»	31
Tenenti colonnelli	»	85
Maggiori	»	120
Capitani	»	400
Tenenti e Sottotenenti	»	442
Totale	N.	1.084

Art. 2

Il maggior generale ispettore più anziano di grado esercita le funzioni di vice ispettore del Corpo e sostituisce il tenente generale ispettore del Corpo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con i fondi di cui al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1959, n. 911.

Esecuzione dell'Accordo culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo indicato nell'articolo precedente viene fatto fronte con le normali dotazioni del bilancio dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAVIANI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 121. — VILLA

Accordo culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania e scambio di Note (Bonn, 8 febbraio 1956).

ACCORDO CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, desiderosi di promuovere, mediante un'amichevole collaborazione e reciproci scambi, la maggiore conoscenza nei rispettivi Paesi delle attività culturali, artistiche, scientifiche e delle forme di vita dell'altro Paese;

Consapevoli di servire al tempo stesso la causa comune della cultura europea;

Hanno convenuto di stipulare allo scopo un Accordo ed hanno a tal fine designato quali loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l'On. Prof. Gaetano MARTINO, Ministro per gli affari esteri,

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

l'On. Dott. Heinrich VON BRENTANO, Ministro per gli affari esteri,

i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna delle Alte Parti contraenti prenderà i provvedimenti opportuni affinchè nelle Università e negli altri Istituti di istruzione del proprio Paese, mediante l'istituzione di cattedre, lettorati, corsi, conferenze, venga agevolato e incoraggiato lo studio della lingua, dell'arte, della letteratura, della storia dell'altro Paese, così come di ogni altro argomento che a quel Paese si riferisca.

Articolo 2

Le Alte Parti contraenti provvederanno, a seconda della possibilità, a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole secondarie italiane e della lingua italiana nelle scuole secondarie tedesche, favorendo anche con misure appropriate la preparazione e il perfezionamento dei professori.

Il Governo Federale di Germania si adopererà a che nelle scuole secondarie e nelle scuole professionali commerciali del territorio della Repubblica Federale di Germania vengano istituiti corsi facoltativi o, ove possibile, obbligatori a « piccoli gruppi di studio » per la lingua italiana. I risultati ottenuti dagli allievi in tale insegnamento saranno adeguatamente valutati agli effetti delle promozioni e degli esami.

Il Governo della Repubblica Italiana si adopererà a mantenere e, a seconda delle necessità pratiche, a sviluppare ulteriormente la posizione che ha attualmente l'insegnamento della lingua tedesca nei programmi delle scuole italiane.

Articolo 3

Ciascuna delle Alte Parti contraenti, previa intesa e gradimento dell'altra Parte contraente, potrà mantenere i propri Istituti scientifici e culturali esistenti nel territorio dell'altro Paese e potrà anche fondarne dei nuovi conformandosi, per ciò che attiene alla costituzione ed al funzionamento di siffatti istituti, alle norme vigenti nel luogo in cui gli istituti stessi hanno sede. Nella definizione generica di « Istituti » s'intendono comprese anche le scuole, le biblioteche, le filmoteche destinate agli scopi previsti dal presente Accordo.

Le Alte Parti contraenti si accorderanno reciprocamente ogni appoggio sia per quanto concerne la creazione di Istituti che per quanto riguarda anche l'attività di tali Istituti. Esse si accorderanno, in conformità alla loro legislazione vigente, facilitazioni per l'importazione dell'attrezzatura necessaria agli Istituti stessi, come per es. libri, periodici, dischi, pellicole cinematografiche, apparecchi di proiezione e radiofonici, quadri ed altro materiale per esposizione.

Articolo 4

Le Alte Parti contraenti promuoveranno, tra i loro Paesi, scambi di professori di Università e di altro personale insegnante, di studiosi, studenti, artisti, liberi professionisti ed in genere di persone che esplicano attività culturali.

Articolo 5

Le Alte Parti contraenti istituiranno borse di studio che consentano ai rispettivi connazionali di iniziare o proseguire studi o ricerche, o di completare e perfezionare la loro preparazione culturale, artistica o scientifica nell'altro Paese.

Per « cittadini tedeschi » sono da intendersi i tedeschi nel senso dell'art. 116 comma 1 della legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania.

Articolo 6

Le Alte Parti contraenti incoraggeranno i più stretti rapporti fra le Accademie e le altre Associazioni scientifiche, culturali e artistiche dei due Paesi al fine di sviluppare la collaborazione nel campo della vita intellettuale, artistica, scientifica, civica e sociale.

Articolo 7

Le Alte Parti contraenti esamineranno le condizioni nelle quali sia possibile riconoscere l'equipollenza tra gli esami sostenuti in uno dei Paesi e quelli che vi corrispondono nell'altro Paese, ai fini dell'ammissione agli studi universitari e del conferimento dei relativi gradi accademici.

Articolo 8

Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorirà l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze per insegnanti nonchè per giovani laureati e studenti dell'altro Paese.

Articolo 9

Le Alte Parti contraenti, al fine di sviluppare la collaborazione culturale e professionale tra i due Paesi, favoriranno, attraverso inviti e scambi di ospitalità, visite reciproche di gruppi scelti di studiosi, tecnici ed artisti nonchè la partecipazione ai congressi scientifici, artistici e culturali che abbiano luogo nei due Paesi.

Articolo 10

Le Alte Parti contraenti si adopereranno nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni interne, a che i manuali scolastici pubblicati in ciascun Paese non contengano inesattezze relativamente alla storia e alle forme di vita dell'altro Paese.

Articolo 11

Le Alte Parti contraenti, allo scopo di provvedere le biblioteche dei due Paesi delle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche e letterarie, promuoveranno lo scambio di tali pubblicazioni ed il prestito tra Università, Istituti superiori, Accademie e altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali dei due Paesi.

Articolo 12

Le Alte Parti contraenti si presteranno reciproco appoggio, allo scopo di assicurare la migliore conoscenza, ciascuna nel proprio Paese, della cultura dell'altro per mezzo:

a) della diffusione di libri, periodici, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte;

b) di conferenze e concerti;

c) di mostre d'arte e manifestazioni analoghe;
d) di rappresentazioni teatrali;
e) di trasmissioni radiofoniche, proiezioni cinematografiche, incisioni su dischi e registrazioni su nastro sonoro, e di ogni altro mezzo tecnico adatto allo scopo.

Articolo 13

Per l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente, composta di otto membri.

Tale Commissione si comporrà di due sezioni, ciascuna di quattro membri: l'una costituita di membri italiani, con sede a Roma, l'altra di membri tedeschi, con sede a Bonn.

Il Ministero italiano per gli affari esteri, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, nominerà i membri della sezione italiana; il Ministero per gli affari esteri della Repubblica Federale di Germania, dopo aver sentito i Ministri federali interessati ed i Ministri della pubblica istruzione dei Länder della Repubblica Federale di Germania, nominerà i membri della sezione tedesca.

Articolo 14

La Commissione mista permanente si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nella Repubblica Federale di Germania, in seduta plenaria, sotto la presidenza di un nono membro che sarà il Ministro italiano degli affari esteri o persona da lui delegata, quando la Commissione si riunirà in Italia, ed il Ministro federale degli affari esteri o persona da lui delegata, quando la Commissione si riunirà nella Repubblica Federale di Germania.

Articolo 15

Uno dei primi compiti della Commissione mista permanente sarà quello di elaborare proposte particolareggiate per facilitare l'esecuzione delle misure contemplate nel presente Accordo.

Essa esaminerà soprattutto la possibilità di accordare l'esenzione reciproca dei tributi diretti sui beni immobili di proprietà degli Istituti, già creati o da creare nei due Paesi, ed adibiti a sede degli Istituti stessi, in applicazione dell'art. 3 del presente Accordo

Tali proposte, quando siano approvate dalle Alte Parti contraenti, formeranno oggetto di scambi di Note che saranno considerati come integrazione del presente Accordo.

La Commissione mista permanente esaminerà a suo tempo i risultati del presente Accordo e delle eventuali integrazioni apportate e proporrà alle Alte Parti contraenti tutte le modifiche che riterrà necessarie.

Negli intervalli tra le riunioni della Commissione mista permanente potranno essere proposte modifiche anche da ciascuna sezione.

Articolo 16

Il presente Accordo vale anche per il Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non trasmetta al Governo della Repubblica Italiana una dichiarazione in senso contrario entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 17

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma.

Articolo 18

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di almeno cinque anni. In seguito, e qualora non venga denunziato da una delle Alte Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di detto periodo, rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui una delle Parti avrà notificato la sua denuncia all'altra Parte.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Bonn l'8 febbraio 1956 in duplice originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica Federale di Germania
VON BRENTANO

Per la Repubblica Italiana
G. MARTINO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DER BUNDESMINISTER
DES AUSWÄRTIGEN

Bonn, den 8. Februar 1956

Herr Minister!

Da es notwendig erscheint festzulegen, welche Erleichterungen in Artikel 3 des in Bonn am 8. Februar 1956 unterzeichneten Deutsch-italienischen Kulturabkommens auf dem Zollgebiet vorgesehen sind, habe ich die Ehre, Ew. Exzellenz folgendes vorzuschlagen:

a) Die Bundesregierung gewährt nach Massgabe ihrer geltenden Gesetze die Befreiung von Zollen und allen anderen Abgaben, die anlässlich der Einfuhr erhoben werden, fur Ausstattungsgegenstande, Lehrmaterial, Studienmaterial und Material fur wissenschaftliche Forschungen, die fur die Grundung und die laufenden Arbeiten der im obengenannten Artikel 3 erwähnten italienischen Kulturinstitute in der Bundesrepublik Deutschland:

Italienisches Kulturinstitut, Hamburg,
Italienisches Kulturinstitut, Koln,
Italienisches Kulturinstitut, Munchen,
Italienisches «Centro Culturale», Stuttgart,

angefordert werden, sowie der Institute, die in Zukunft im gegenseitigen Einvernehmen an Stelle bereits bestehender Institute eingerichtet oder aber zusätzlich neu gegrundet werden konnen.

Ausgenommen sind solche Gebühren, die fur das Tätigwerden der Zollverwaltung ausserhalb der ublichen Amtsstelle und Amtszeit erhoben werden.

b) Die italienische Regierung gewährt nach Massgabe ihrer geltenden Gesetze die Befreiung von Zollen und allen anderen Abgaben, die anlässlich der Einfuhr erhoben werden, fur Ausstattungsgegenstände, Lehrmaterial, Studienmaterial und Material fur wissenschaftliche Forschungen, die fur die Gründung und die laufenden Arbeiten der im obengenannten Artikel 3 erwähnten deutschen Kulturinstitute in Italien:

Deutsches Archäologisches Institut, Rom,
Deutsches Historisches Institut, Rom,
Bibliothek Hertziana, Rom,

Deutsches Kunsthistorisches Institut, Florenz,
Villa Massimo, Rom,
Deutsche Bibliothek, Rom,
Villa Romana, Florenz,
Hauser Baldi und Serpentara, Olevano bei Rom,
Deutsche Schule, Rom,
Deutsche Schule, Mailand,
Istituto Giulia, Mailand,
angefordert werden, sowie der Institute, die in Zukunft in gegenseitigem Einvernehmen an Stelle bereits bestehender Institute eingerichtet oder aber zusatzlich neu gegrundet werden konnen.

Ausgenommen sind solche Gebühren, die für das Tatigwerden der Zollverwaltung ausserhalb der üblichen Amtsstelle und Amtszeit erhoben werden.

Wenn Ew. Exzellenz mir mitteilt, dass Ihre Regierung das Vorstehende genehmigt, wird dieses Schreiben und die Antwort, die Ew. Exzellenz mir dazu übermitteln wird, ein Abkommen zwischen unseren beiden Ländern bilden.

Genehmigen Ew. Exzellenz den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

VON BRENTANO

Seiner Exzellenz dem Aussenminister der Italienischen Republik
Herrn Prof. Dr. Gaetano MARTINO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Bonn, li 8 febbraio 1956

Signor Ministro,

Ho l'onore di confermare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo è il seguente:

« In relazione all'opportunità di precisare quali siano nel campo doganale le facilitazioni previste dall'articolo 3 dell'Accordo culturale italo tedesco sottoscritto a Bonn in data odierna ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza quanto segue:

a) il Governo italiano concederà — in conformità alla legislazione vigente — l'esenzione dai dazi e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di merci relativamente agli oggetti di arredamento, al materiale didattico, di studio e scientifico richiesto per la costituzione ed il funzionamento degli Istituti di cultura tedeschi in Italia, menzionati nel suddetto art. 3, e cioè:

l'Istituto archeologico germanico in Roma,
l'Istituto storico germanico in Roma,
la Biblioteca Hertziana in Roma,
l'Istituto germanico di storia dell'arte in Firenze,
la Villa Massimo in Roma,
la Biblioteca germanica in Roma,
la Villa Romana in Firenze,
le Case Baldi e Serpentara in Olevano Romano,
la Scuola germanica in Roma,
la Scuola germanica in Milano,
l'Istituto Giulia in Milano
nonchè di quelli che in futuro potranno di comune accordo sostituirsi od aggiungersi ad essi.

Non sono compresi nelle suddette agevolazioni i diritti sussidiari percepiti per l'attività svolta dalla Amministrazione doganale fuori dai propri uffici o fuori dell'orario d'ufficio.

b) Il Governo Federale concederà — in conformità alla legislazione vigente — l'esenzione dai dazi o da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di merci relativamente agli oggetti di arredamento, al materiale didattico, di studio e scientifico richiesto per la costituzione ed il funzionamento degli Istituti italiani di cultura nella Repubblica Federale, menzionati nel suddetto articolo 3, e cioè:

l'Istituto italiano di cultura in Amburgo,
l'Istituto italiano di cultura in Colonia,
l'Istituto italiano di cultura in Monaco di Baviera,
il Centro culturale italiano in Stoccarda
nonchè di quelli che in futuro potranno di comune accordo sostituirsi od aggiungersi ad essi.

Non sono compresi nelle suddette agevolazioni i diritti sussidiari percepiti per l'attività svolta dalla Amministrazione doganale fuori dai propri uffici o fuori dall'orario d'ufficio.

Se l'Eccellenza Vostra mi comunicherà che il Suo Governo approva quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'E. V. si compiacerà inviarmi costituiranno un accordo in materia tra i nostri due Paesi ».

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo sul contenuto della Sua lettera predetta e che considera la Sua lettera con la mia risposta in data odierna come un accordo intervenuto tra i nostri due Paesi.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

MARTINO

A Sua Eccellenza il Ministro per gli Affari Esteri
Dr. Heinrich VON BRENTANO — Bonn

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 912.

Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario riservato all'insegnamento di geofisica mineraria, presso la Facoltà d'ingegneria del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1 sub art. 13-*bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 23 aprile 1959 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Art. 2.

E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13 *bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di geofisica mine-

raria, presso la Facoltà d'ingegneria del Politecnico di Milano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2, sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 124. — VILLA

Repertorio n. 246

Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di geofisica mineraria del Politecnico di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre aprile millenovecentocinquantanove, in Milano, nell'ufficio del Rettore del Politecnico, in piazza Leonardo da Vinci, n. 32, avanti a me dott. Antonio Montiglio, nella mia qualità di direttore amministrativo del Politecnico di Milano, abilitato alla stipulazione degli atti e dei contratti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del R G U. approvato con regio decreto 6 agosto 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 16 maggio 1940, n. 398, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:

prof. ing Gino Cassinis, nato a Milano il 27 gennaio 1885 e domiciliato per la carica a Milano, in piazza Leonardo da Vinci, n. 32, il quale interviene al presente atto nella veste di Rettore e legale rappresentante del Politecnico di Milano, autorizzato dal Consiglio di amministrazione del Politecnico nell'adunanza del 16 febbraio 1959, il cui verbale in estratto autentico viene allegato sotto la lettera *A*);

dott. ing. h c. Carlo Maurilio Lerici, nato a Verona il 16 maggio 1890 e domiciliato per la carica a Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 32, il quale interviene al presente atto nella veste di vice presidente della Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici, istituita presso il Politecnico di Milano, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nell'adunanza del 10 novembre 1958, il cui verbale in estratto viene allegato sotto la lettera *B*).

Premesso

che la Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici, istituita presso il Politecnico di Milano ed eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, n. 349, persegue, giusta lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 2468 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1958, n. 1012, finalità di ricerca scientifica e di insegnamento in collaborazione con l'Istituto di geofisica applicata del Politecnico predetto;

che la parte degli utili di gestione, eccedente i bisogni della Fondazione per il suo normale funzionamento, può essere impegnata per il potenziamento dell'Istituto di geofisica applicata del Politecnico di Milano,

che la cattedra di geofisica mineraria del Politecnico di Milano svolge la propria attività didattica e scientifica presso l'Istituto di geofisica applicata predetto, avvalendosi della sua completa organizzazione,

che per provvedere ad un miglior funzionamento dell'Istituto di geofisica applicata, si è accertata la necessità di disporre dell'attività di un quarto assistente ordinario, da nominarsi presso la cattedra di geofisica mineraria, in aggiunta ai due assistenti alla medesima assegnati dallo Stato con decreto Ministeriale 2 luglio 1949 e ad un assistente, il cui posto è stato istituito presso la cattedra predetta con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 682, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata il 23 luglio 1953 tra il Politecnico di Milano e la Fondazione ing Carlo Maurilio Lerici,

che i mezzi finanziari, necessari per l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario di cui sopra, saranno forniti al Politecnico di Milano dalla « Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici », in conformità della deliberazione in data 10 novembre 1958 del rispettivo Consiglio di amministrazione,

che il Consiglio della Facoltà di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano, hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta di istituzione, mediante convenzione con la « Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici », di un altro posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di geofisica mineraria,

tutto ciò premesso,

i signori predetti, della cui identità personale io sono certo, convengono e stipulano quanto appresso.

Art 1.

La « Fondazione ing Carlo Maurilio Lerici », istituita presso il Politecnico di Milano, assume l'obbligazione di versare annualmente al Politecnico medesimo la somma di L 1 600 000 (lire unmilioneseicentomila) per il finanziamento di un altro posto di assistente ordinario, da istituirsi ai sensi dell'articolo 13-*bis* (nuovo) della legge 24 giugno 1950 n 465, affinchè sia assegnato alla cattedra di geofisica mineraria della Facoltà di ingegneria, in aggiunta ai due posti assegnati dallo Stato con decreto 2 luglio 1949 del Ministro per la pubblica istruzione e ad un posto istituito presso la cattedra predetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 682, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata il 23 luglio 1953 tra il Politecnico di Milano e la Fondazione medesima.

La somma predetta sarà versata annualmente in una sola volta al Politecnico di Milano, a partire dalla data della nomina del titolare del posto stesso.

Art 2.

Il Politecnico di Milano si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato medesimo all'assistente ordinario nominato al quarto posto di cui all'art 1, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina dell'assistente medesimo.

Art 3.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico degli assistenti di ruolo disposte dallo Stato, la somma di L. 1.600 000 (lire unmilioneseicentomila) risultasse inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione, la Fondazione ing Carlo Maurilio Lerici verserà annualmente la somma occorrente per integrare la differenza.

Art 4.

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni, dalla decorrenza della nomina del primo assistente che coprira il posto di ruolo istituito con la convenzione medesima, e si intende tacitamente rinnovata di decennio in decennio, salvo disdetta da darsi da una delle due parti contraenti almeno un anno prima della scadenza di ogni decennio

Art 5

Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa venga a cessare il contributo di cui all'art. 1 o la presente conven-

zione non venga rinnovata alla scadenza, il relativo posto di assistente ordinario verrà senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

La somma necessaria per il finanziamento di un posto di assistente ordinario, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 682, che approva e rende esecutiva la precedente convenzione stipulata il 23 luglio 1953, viene fisssata in annue L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila). Rimangono ferme tutte le altre condizioni previste dalla convenzione medesima.

Art. 7.

Il Politecnico di Milano si obbliga ad aggiungere alla dotazione dell'Istituto di geofisica applicata, annesso alla cattedra di geofisica mineraria, la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui all'art. 2 della convenzione 23 luglio 1953 ed all'art. 2 della presente convenzione.

Art. 8.

La Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici si obbliga, inoltre, a versare allo Stato, per ciascun posto, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 360.000 (lire trecentosessantamila) per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei due posti di assistente, di cui a questa ed alla precedente convenzione stipulata il 23 luglio 1953. La somma predetta verrà adeguata, se il trattamento economico degli assistenti sarà modificato per legge.

Art. 9.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistente, sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, in relazione al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465.

La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse del Politecnico di Milano, sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Quest'atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti del Politecnico di Milano Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti, che dichiarano di averne piena conoscenza.

L'atto consta di due fogli scritti su sei intere pagine e quanto qui della presente pagina da persona di mia fiducia

F.to Carlo MAURILIO LERICI

F.to Gino CASSINIS

Il funzionario rogante: F.to Antonio MONTIGLIO

segue il timbro del Politecnico di Milano.

Registrato a Milano. Atti pubblici il 27 aprile 1959, n. 40922, Mod. I, Vol. 1248. — Esatto lire: *esente.*

Il direttore: f.to dott. Celestino DE LISIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 913.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in frazione Biancade del comune di Roncade (Treviso).

N. 913. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in frazione Biancade del comune di Roncade (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 107. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 914.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Visitazione di Maria ad Elisabetta, in Cavaso del Tomba (Treviso).

N. 914. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Visitazione di Maria ad Elisabetta, in Cavaso del Tomba (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 109. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 915.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in frazione Cavriè del comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

N. 915. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in frazione Cavriè del comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 110. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959.

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, approvato con decreto Ministeriale del 18 settembre 1959;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1955, con il quale i signori prof. Guglielmo Donati e dottor Enrico Caldese vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza;

Considerato che il prof. Guglielmo Donati ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Orsolo Gambi è nominato presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna), per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1959
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 30. — FLAMMIA

(5891)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lendinara, approvato con decreto Ministeriale del 3 maggio 1956;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 17 aprile 1954, con il quale il dott. Dante Marchiori ed il cav. Carlo Gobbetto vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (allorchè questo era di 2ª categoria);

Visto il decreto Ministeriale dell'11 agosto 1955, con il quale il Monte di credito su pegno di Lendinara è stato classificato di 1ª categoria;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto dell'Ente, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Gianfranco Martini è nominato presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo) e il cav. Carlo Gobbetto è confermato vice presidente dell'Ente medesimo, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1959
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n* 32. — FLAMMIA

(5892)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n 24 Interno, foglio n. 390, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roma di un mutuo di L 18 841 000 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1959.

(5960)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione dei torrenti attraversanti la pianura La Pila-Sant'Ilario nell'isola di Elba.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 agosto 1959, n 3162 (registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1959, al registro n 42, foglio n. 316) sono state classificate nella terza categoria le opere occorrenti per la sistemazione dei torrenti attraversanti la pianura La Pila-Sant'Ilario nell'isola di Elba e cioè:

1) fosso Golea dalla curva sulla provinciale allo sbocco al mare,

2) fosso Forcioni da m. 5,50 a monte della via provinciale allo sbocco nel fosso Golea;

3) fosso La Pila dalla confluenza col fosso Gorgolinato allo sbocco nel Golea;

4) fosso Filetto dallo sbocco nel fosso Golea fino a m. 300 a monte;

5) fosso Segagnana dallo sbocco nel fosso Golea fino a m 280 a monte; ed interessanti gli immobili compresi nel perimetro delimitato in tinta gialla nella corografia redatta dall'Ufficio del Genio civile di Livorno in data 14 maggio 1958 in scala 1:25000 che fa parte integrante del decreto stesso.

(5919)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « tecnica industriale e commerciale » presso la Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, è vacante la cattedra di « Tecnica industriale e commerciale », cui l'Università stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno inoltrare le proprie domande direttamente al Rettore della predetta Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5941)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio

Si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1959, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 336, il dottor Felice Vallone, agente di cambio, residente ed esercente in Roma, è stato accreditato presso la Direzione generale del debito pubblico per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(5940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 2 novembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,61	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	655,45	655,75	655,50	655,50	654,90	655,10	655,65	655,35	655,37	655,50
Fr Sv.	142,80	142,75	142,75	142,74	142,75	142,82	142,74	142,70	142,71	142,76
Kr. D.	90,09	90,05	90,08	90,065	90,05	90,10	90,05	90,06	90,07	90,02
Kr. N.	87,05	86,99	87,01	87 —	87 —	87,02	86,99	87 —	87 —	87 —
Kr Sv.	119,92	119,92	119,92	119,96	119,92	119,95	119,92	119,95	119,92	119,92
Fol.	164,32	164,31	164,31	164,315	164,25	164,35	164,30	164,35	164,33	164,30
Fr B.	12,40	12,40	12,40	12,41	12,405	12,41	12,407	12,40	12,40	21,405
Fr Fr.	126,41	126,47	126,49	126,50	126,45	126,45	126,475	126,45	126,49	126,48
Lst.	1741,35	1740,85	1740,85	1740,975	1740,50	1741,60	1740,85	1740,75	1740,92	1740,70
Dm. occ.	148,74	148,77	148,79	148,7975	148,76	148,70	148,685	148,75	148,79	148,79
Scell. Austr.	24,01	24 —	24 —	24 —	24 —	24,04	24,004	24 —	24 —	24 —

Media dei titoli del 2 novembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	72,55
Id 3,50 % 1902	71,10
Id. 5 % 1935	102,95
Redimibile 3,50 % 1934	94,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,950
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,05
Id. 5 % 1936	100,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,955
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,150
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,150
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1959

1 Dollaro USA	620,606
1 Dollaro canadese	655,575
1 Franco svizzero	142,74
1 Corona danese	90,06
1 Corona norvegese	86,995
1 Corona svedese	119,927
1 Fiorino olandese	164,307
1 Franco belga	12,409
100 Franchi francesi	126,487
1 Lira sterlina	1740,912
1 Marco germanico	148,791
1 Scellino austriaco	24,002

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale 2 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1959, registro n 35 Difesa Marina, foglio n 281, è stato respinto il ricorso straordinario proposto, in data 5 giugno 1957, dal sergente infermiere in congedo Traversa Oronzo (matricola 20621, classe 1913) avverso il provvedimento notificatogli da Marina Brindisi, con foglio n 2272 del 13 marzo 1957, confermativo di precedenti provvedimenti ministeriali attestanti la definitività del verbale di disimpegno emesso dalla Commissione delle pensioni di guerra di Brindisi in data 2 marzo 1948.

(5918)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il tesoro del 18 settembre 1959, concernente modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1959, n. 231, in luogo delle parole: «... garantiti da cambiali munite di una sola firma *e* con rilascio di semplici chirografi... » leggere: «... garantiti da cambiali munite di una sola firma *o* con rilascio di semplici chirografi... ».

(5926)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n 1354;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)* del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 da loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è 45 anni.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che prestino lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

2. Diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio, in bollo da L. 200.

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto, in bollo da L. 100.

7. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo allo impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando

Art 10

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina

Compiuto il periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1959
Registro n. 14, *foglio n.* 223. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Agronomia e coltivazioni erbacee e arboree.
2. Economia e politica agraria, estimo rurale.
3. Zootecnia.

Prova orale:

1 Le materie delle prove scritte.
2. Industrie agrarie.
3 Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria
4. Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

(5741)

Concorso per esami a nove posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, concernenti il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e relative norme di esecuzione;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354,

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi contabili in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto, di cui sette sono riservati — a' sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 — al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

I posti riservati che non venissero coperti da concorrenti a tali posti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale o di geometra conseguiti presso un istituto governativo o legalmente riconosciuto.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art 4,

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta,

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare,

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico,

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n 20, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non saranno accolte le domande pervenute per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi

I dipendenti statali non di ruolo o dei ruoli aggiunti che intendono concorrere ai posti riservati dovranno indicare anche l'Amministrazione e la precisa qualifica o categoria di appartenenza;

3) il luogo e la data di nascita

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione,

4) il titolo di studio posseduto.

Gli impiegati delle carriere esecutive che dichiarino il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado dovranno dichiarare anche la precisa qualifica e la Amministrazione presso la quale prestano servizio;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione,

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

8) le eventuali condanne penali riportate,

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età che è stato stabilito dal precedente art. 2 e elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente,

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonche per gli invalidi per servizio

Non sono pero ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

Ai candidati gia colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non e prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonche per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, il limite massimo di età è 45 anni.

Si prescinde dal limite di età per i candidati appartenenti al personale statale non di ruolo che concorrono ai posti riservati,

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria)

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verra loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza o il diritto a concorrere ai posti riservati e cioe

1) appartenenti ai ruoli aggiunti. copia integrale dello stato matricolare in bollo da L 200,

2) personale statale non di ruolo certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza attestante gli estremi del provvedimento di assunzione, gli estremi della norma legislativa in base alla quale l'assunzione e stata disposta e la durata del servizio

a) i mutilati e gli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione cui sono ascritti· la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra oppure il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio il mod 69 *ter* rilasciato dall'Amministrazione statale centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione

Dai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) dovra risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, qualora non si tratti di pensioni delle prime otto categorie,

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito cer-

tificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza,

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100,

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore,

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza·

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle altre Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza,

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole· lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico, i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

2. - Diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da un notaio in bollo da L 200.

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo

3 - Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. - Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti

5 - Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale

6 - Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L 100 dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto, in bollo da L 100

7 - Certificato medico su carta bollata da L 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60 che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi pro-

fughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1959
Registro n. 14, *foglio n.* 313. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2. Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.
3. Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Prove orali:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato.
3. Elementi di statistica.
4. Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

(5742)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a sedici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella E), bandito con decreto Ministeriale 4 agosto 1958.

Le prove scritte del concorso per esame a sedici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *E*), indetto con decreto Ministeriale 4 agosto 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1959, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere, 189, nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1959, con inizio alle ore otto.

(5948)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 81-49761 San, in data 29 luglio 1958, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 44-8892 San, del 13 aprile 1955;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai concorrenti nelle domande a suo tempo presentate;

Visto il precedente decreto n. 82-49762 San, in data 8 ottobre 1958, concernente la dichiarazione di vincitori del concorso stesso, nonchè la decisione del Consiglio di Stato 13 marzo-28 agosto 1959, con la quale viene accolto il ricorso del dott. Cesare Narducci avverso il decreto prefettizio numero 82-49762 dell'8 ottobre 1958;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 375 del 3 giugno 1950, circa l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra; nonchè l'articolo 50 del regolamento 18 giugno 1952, n. 1176;

Decreta:

Il dott. Narducci Cesare è dichiarato vincitore dell'8ª condotta medica del comune di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 29 settembre 1959

Il prefetto: GAIPA

(5858)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 11921 del 20 aprile 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di veterinario condotto bandito con decreto prefettizio n. 36816 del 3 dicembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 11922 del 20 aprile 1959, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Ritenuto che il dott. Luigi Guglielmini vincitore della condotta veterinaria unica di Petriolo, non vi ha assunto servizio nel termine prefissogli e deve essere pertanto dichiarato rinunciatario d'ufficio;

che di conseguenza la predetta condotta si è resa vacante;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — Il dott. Luigi Guglielmini è dichiarato rinunciatario alla condotta veterinaria unica del comune di Petriolo.

2. — Il dott. Mario Bernardini è dichiarato vincitore della condotta stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 21 ottobre 1959

Il prefetto: FABIANI

(5863)

PREFETTURA DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1958, n. 76001, con cui venne bandito pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1958, ridottisi nel frattempo da 10 a 9 per la soppressione della 2ª condotta del comune di Calvisano;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 44 del vigente regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei nove posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:

Poli dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Criscuolo dott. Giovanni, medico provinciale;

Balestrieri dott. prof. Federico, libero docente universitario e primario medico degli Spedali civili di Brescia;

Ferrandu dott prof. Salvatore, libero docente o primario chirurgo degli Spedali civili di Brescia;

Nanni dott. Giannetto, medico condotto designato dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:

Di Milia dott. Ciro, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Brescia, addì 23 ottobre 1959

Il prefetto: CAPPELLINI

(5927)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 76001 del 31 dicembre 1958, con cui venne bandito pubblico concorso per i tredici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1958;

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 50 del vigente regolamento ai posti sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei tredici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1958 è costituita come appresso:

Presidente:

Poli dott. Giuseppe, vice prefetto vicario.

Componenti:

Criscuolo dott. Giovanni, medico provinciale,

Dossena prof. dott. Gaetano, libero docente universitario e primario ostetrico degli Spedali civili di Brescia,

Falsetti prof. dott. Leopoldo, specialista in ostetricia,

Cominelli Cristina, ostetrica condotta, designata dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:

Di Milia dott. Ciro, direttore di sezione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Brescia, addì 23 ottobre 1959

(5928) *Il prefetto*. CAPPELLINI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3907/3ª del 31 marzo 1959, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1957;

Considerato che la condotta ostetrica del comune di Limina si è resa vacante, per rinunzia della vincitrice Radici Signorina e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria,

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento dei concorsi, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

La concorrente Ferrero Alfia è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica di Limina.

Il presente decreto che modifica il precedente, citato in premessa, sarà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato al comune di Limina per l'esecuzione.

Messina, addì 22 ottobre 1959

(5886) *Il medico provinciale capo dirigente*: GIUSTOLISI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.